



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Spinelli M. -
Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

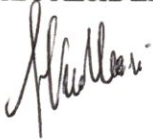
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Spinelli Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'Azienda per un infortunio occorsogli in data 10/11/1993, durante l'espletamento del proprio servizio, e conseguentemente, il riconoscimento del danno biologico, nonché la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di lite;
- atteso che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 19 settembre 1996;
- ritenuto dover resistere al ricorso de quo conferendo il mandato di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- Visto il bilancio di previsione 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal dipendente Spinelli Michele, in narrativa specificato, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, quale acconto a titolo di fondo spese legali e salvo congruaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **4 LUG. 1996**

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. M.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/luglio/1996

Prot. n° : Dir/ 1375/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Verde

TARANTO 9.7.96

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 giugno e 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 -
152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

27 MAG. 1996

- Legale
- C.d.A.

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO

6186 di Prot

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

7116/96

Ricorso per

Spinelli Michele, nato il 22/1/1951, rappresentato
e difeso dall'avv. Domenico Casulli, presso il cui
studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente
domiciliato, giusta mandato a margine del presente
atto,

c/

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro
tempore, via C. Battisti 657, Taranto.

Si premette in

f a t t o

1) L'istante è dipendente dell'A.M.A.T. con la
qualifica attuale di conducente di linea.

2) In data 10 novembre 1993 subiva un infortunio in
occasione di lavoro che gli procurava la frattura
della 1^ falange, V^ dito, della mano destra.

3) La dinamica dell'evento è così descrivibile: lo

Spinelli, che all'epoca espletava mansioni di

manovratore 5^ livello, conduceva il bus sulla buca

di manutenzione - situata nell'area aziendale

all'interno del capannone ove gli operai eseguono

gli interventi di riparazione sui mezzi in avaria.

Eseguiva regolarmente le necessarie manovre e

infine, azionava il freno di stazionamento e

Avv. Domenico CASULLI

La incarico di rappresentare e difendermi nel giudizio
cui al presente atto ed in conseguenza di esecuzione
e di eventuale appello, con rendete all'uopo le più ampie
facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e quietan-
zare. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142
Taranto.

È firma autografa
Avv. Domenico Casulli

Depositata in Cancelleria

IL 4 APR. 1996

IL CANCELLIERE

1

spingeva il motore. Scendendo dal bus, poggiava il piede sul pavimento e scivolava su una macchia d'olio e nafta. Nel cadere schiacciava la mano tra il gradino e il corpo procurandosi la frattura di cui sopra. Veniva, quindi, soccorso dagli agenti Di Pippa e De Padova.

4) A seguito di questo infortunio, l'INAIL liquidava l'indennità di temporanea dal 14/11/1993 al 9/1/1994 e costituiva, poi, la rendita per postumi di inabilità permanente in misura del 12%.

5) La responsabilità dell'infortunio è da attribuirsi interamente all'A.M.A.T., che non ha predisposto, in un reparto in cui lo sversamento di oli e combustibili avviene comunemente e quotidianamente, le più elementari precauzioni atte a prevenire episodi come quello su descritto e a tutelare la salute del lavoratore, violando, quindi, il precetto di cui all'art. 2087 c.c. e le norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.P.R. 547/55.

D i r i t t o

- La tutela dell'integrità psicofisica non può dirsi esaurita nel sistema assicurativo della l. 1124/1965 volta a ristorare la riduzione della capacità lavorativa ed, in quanto attitudine a

produrre reddito, avente contenuto sostanzialmente patrimoniale.

- Alla lesione del diritto alla salute consegue un inevitabile danno alla vita di relazione non riconosciuto dal legislatore degli anni '60. La dottrina e la giurisprudenza hanno dato un contributo decisivo nell'ultimo decennio per delineare una figura giuridica che potesse meglio realizzare un diritto costituzionalmente sancito ma tutelato con riguardo al "bene" giuridico compromesso e non alla "persona" danneggiata, che rimaneva così esclusa da ogni pretesa risarcitoria. La Consulta (sent. 27/12/91, n. 485) ha affermato in modo chiaro la distinzione tra il danno patrimoniale per il quale l'Inail paga l'indennizzo al lavoratore infortunato, e il danno biologico per il quale di danno patrimoniale non si può parlare (v. C. Castronovo, F.I. 1, 1995, 84) a meno di non voler risolvere la persona in un "bene" nell'accezione dell'art. 810 c.c., come tale suscettibile di valutazione economica.

- la stessa Corte precedentemente (sent. 15/2/1991, n. 87) aveva dichiarato che: a) il danno alla salute deve ricevere ristoro perchè lesione di un diritto primario costituzionalmente garantito che non può

essere disatteso, b) la legge assicurativa 1124/1965 non può escludere la responsabilità del datore di lavoro perchè successiva alla legge è la creazione della nuova fattispecie "danno biologico", estranea all'oggetto dell'assicurazione obbligatoria.

- La menomazione della integrità psicofisica e, conseguentemente, della vita relazionale ricade nell'area di previsione del 2043 c.c. (che assoggetta a risarcimento "ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto"), destinato a coprire le situazioni soggettive patrimoniali e, per analogia, non patrimoniali non previste dalla legge (v. art. 2059 c.c.). Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente ha contratto l'inabilità permanente nell'ambiente di lavoro in cui esplicava la propria attività. Ha, pertanto, diritto a richiedere al convenuto il risarcimento del danno biologico (v. Cass. 8325/1992 in Foro It., 1992, I, 2965).

Si rassegnano le seguenti

c o n c l u s i o n i

Voglia il Pretore adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva:

1) dichiarare che il ricorrente, a causa della inabilità contratta in occasione di lavoro alle

dipendenze del convenuto ha diritto al risarcimento del danno biologico subito;

2) per l'effetto, condannare l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, come per legge, della somma che il giudicante vorrà equitativamente determinare;

3) condannare, inoltre, il convenuto alle spese di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Richieste istruttorie: si chiede prova testimoniale sulla circostanza di cui al punto 3) e si indicano a testi gli agenti Di Pippa Francesco e De Padova Salvatore; CTU che per mezzo di visita medico legale accerti e quantifichi il danno biologico subito dal ricorrente.

Si allegano: n. 2 comunicazioni INAIL; comunicazione interna A.M.A.T. in data 11/11/1993; sent. Corte Costit. 27/12/1991, n. 485, in Foro It., 1993, I, 72; nota di C. Castronovo, in Foro It. 1995, I, 84; sent. Corte Cost. 15/2/1991, n. 87, in Foro It. 1991, I, 1664; sent. Corte di Cass. 8/7/1992, in Foro It. I, 1992, 2965.

avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

Il Pretore

letto il ricorso,

ritenuta la propria competenza,

o r d i n a

la comparizione delle parti davanti a sé per il
giorno 19/9 /1996, ore 9,30

m a n d a

all'istante di notificare copia del ricorso e del
presente decreto al convenuto, entro dieci giorni
dalla data odierna.

Taranto, 30/6 /1996

Il Cancelliere

Il Pretore

Copia conforme all'originale

Taranto

14 MAG. 1996



IL CANCELLIERE

... al esadicato ...

... al Sig. AMAI.

in p. l. r. p. T.
sele

Be D. T. n. 652

... la conforme all'original

... mani dell'impiegato
addetto alla ... incaricato alla ricezione ...

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO